

COMUNE DI CASTELGRANDE
PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RIPARTO
DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE**

**(ART.93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO
12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90
CONVERTITO COSI' MODIFICATO NELLA L. 18/2014 N. 114)**

**(adottato con deliberazione della G.C. n. 95 del 27.07.2015 e succ. m.i. con deliberazione n.
135 del 20.11.2015)**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Art. 2 – Campo di applicazione

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5 – Ripartizione

Art. 6 – Incarichi interni o parziali per la redazione dei progetti

CAPO III – TERMINI E PENALITÀ

Art. 7 – Termini per le presentazioni

Art. 8 – Penalità per errori di omissioni progettuali

Art. 9 – Riduzioni obbligatorie

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 10 – Pagamento del compenso

Art. 11 – Tempistica per la liquidazione del compenso

CAPO V – NORME FINALI

Art. 12 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

Art. 13 – Disposizioni transitorie

Art. 14 – Entrata in vigore ed abrogazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 come introdotti dall'art. 13 bis del D.L. 24/6/2014 n. 90 convertito con modificazione nella L. 11/8/2014 n. 114 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di realizzazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ed i lavori qualificabili come lavori di manutenzione ai sensi del codice dei contratti e del regolamento di attuazione, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di una attività di progettazione.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, l'Amministrazione Comunale destina, ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Nel bilancio comunale è istituito uno specifico fondo in cui confluirà la quota del 20%. L'utilizzo delle dette risorse è imputato alla gestione del Responsabile dell'Area Amministrativa, valutate le esigenze complessive dell'ente e nel rispetto delle finalizzazioni normative.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. e delle somme a disposizione, per il quale siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile dell'Area tecnica, garantendo ove possibile una opportuna rotazione del personale includente il responsabile medesimo il quale, pertanto, sia nell'ambito dello stesso progetto, sia in presenza di più progetti, da portarsi ad esecuzione nello stesso arco temporale, non potrà avocare a sé tutti i compiti, nel rispetto comunque delle specifiche competenze richieste per ogni singola opera.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) responsabile unico del procedimento;
 - b) tecnico che in qualità di progettista titolare formale dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assume la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) l'incaricato dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione del tecnico incaricato, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile di area, e in generale alla redazione degli atti di pertinenza.
5. I dipendenti individuati sottoscrivono per accettazione l'atto di incarico dopo essere stati consultati dal soggetto che conferisce l'incarico stesso e previa visione della natura dello stesso, delle percentuali spettanti, della tempistica e delle modalità di esecuzione.

CAPO II RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile preposto alla struttura competente, secondo le percentuali del comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

RUOLO	INCARICO	ALIQUOTA %
Responsabile unico del Procedimento	Comprende il ruolo di responsabile dei lavori e di coordinatore del gruppo	33%
Redazione del progetto		30%
	Progetto preliminare	5
	Progetto definitivo	10
	Progetto esecutivo	10
	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5
Ufficio di Direzione Lavori		20%
	Direttore dei lavori	15
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo	Collaudo statico e amministrativo/CRE	5%
Collaboratori tecnici e/o amm.vi (redattore atto, contratti, corrispond., comunic. ANAC, comunic. AVCP)		12%

3. Il RUP ha facoltà di ripartire la propria quota, nella misura massima del 50%, tra i componenti di supporto dallo stesso incaricati, di tipo tecnico o amministrativo.
4. La percentuale dell'incentivo destinato alla progettazione è liquidata per intero ove la tipologia di progetto da redigere non implichi la redazione di tutte le fasi del progetto stesso (in presenza di un livello di progettazione assolvente quello precedente – es. progettazione esecutiva mantenendo il definitivo e/o il preliminare).
5. La quota dell'incentivo per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione va ad integrare, rispettivamente, la quota di incentivo per la progettazione e/o direzione lavori ove la tipologia di progetto non richieda la relativa prestazione.
6. La somma delle percentuali attribuite alle singole prestazioni di cui alla precedente tabella, da calcolarsi a cura del responsabile area tecnica in funzione della difficoltà dell'opera, degli incarichi attribuiti al personale dipendente e dei ruoli svolti nonché dell'impegno profuso, non potrà mai essere superiore a 100.
7. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dello 0,96% (pari all'60% del 1,60%) sulla differenza eccedente la soglia comunitaria medesima secondo la stessa ripartizione del comma che precede.
8. Qualora la gara per l'affidamento dei lavori sia svolta dalla Centrale unica di Committenza costituita in convenzione tra Enti locali ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL., una volta calcolata la quota spettante al RUP, la percentuale del 25% di questa spetterà alla CUC per le attività relative alla gara, svolte quale supporto al R.U.P.. Tale quota sarà liquidata dal Comune nel cui interesse la gara è stata avviata, sulla scorta della proposta avanzata dal Responsabile della CUC.

Art. 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente, tenendo conto delle percentuali parziali fissati nell'articolo che precede.
2. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
3. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale. All'interno dell'Ente al momento non sono presenti figure dirigenziali.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivise in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile di cui all'art. 4 cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile unico del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Art. 9. Riduzioni obbligatorie

1. Qualora rispetto ai tempi di esecuzione delle singole prestazioni professionali, quali definiti nel provvedimento di conferimento dell'incarico, si registrasse uno sfioramento, il compenso da liquidare verrà decurtato, per ogni mese di ritardo, dell'1%, salvo che non sussistano giustificati motivi, da evidenziarsi a cura del responsabile unico del procedimento, riduzione da calcolarsi naturalmente solo sulla quota prevista per la singola prestazione rispetto, alla quale si è registrato il ritardo.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 10. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposta dal responsabile preposto all'Area tecnica, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dall'avente titolo allo stesso, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. *Nel caso il responsabile suddetto è esso stesso beneficiario dell'incentivo, alla corresponsione del medesimo, sempre sulla base della relazione di cui al precedente comma 1, provvede il Responsabile della posizione organizzativa Area Amministrativa/contabile. (così modificato con delib. G.C. 135/2015)*

3. La relazione di cui ai commi precedenti deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi o inadempienze e del rispetto dei costi così come definiti nel quadro economico del progetto.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 11. Tempistica per la liquidazione del compenso

1. L'incentivo relativo alla progettazione e attività connesse, come quella di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, matura al momento in cui il progetto di riferimento è posto a gara.
2. L'incentivo relativo alla direzione dei lavori e attività connesse, come quella di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e quello relativo al collaudo, matura contestualmente agli atti di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
3. L'incentivo per la responsabilità del procedimento (RUP) matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera ovvero con l'attività di rendicontazione ove necessaria.
4. Per i casi che non rientrano nella dinamica di cui ai commi precedenti, la liquidazione avverrà dopo la conclusione del procedimento.
5. Sono possibili liquidazioni parziali in relazione allo stato di avanzamento dei lavori sempre nel rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
6. Ove non si ottenga il finanziamento per l'opera progettata, non spetta alcun compenso a titolo di incentivo.

CAPO V NORME FINALI

Art. 12. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile di cui al precedente articolo 4 redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 13 Disposizioni transitorie

1. Per le opere avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa regolamentare vigente per ciascuna fase per la quale è prevista la corresponsione di compenso. Ove non risulti possibile collocare del tutto la fase da incentivare nell'una o nell'altra normativa, si applica il criterio della prevalenza.

Art. 14 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di adozione.
2. Per effetto della sua entrata in vigore è da intendersi abrogato il precedente regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. ____ del _____ salvo ad applicare lo stesso per i procedimenti di competenza.
3. Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, nella relativa sottosezione.

\\HPSERVER\Vitina\regolamenti\regolamento incentivo-LUCIA.docx